

COMUNE DI CIMINÀ

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Imbriani n. 13 – 89040 Ciminà (RC) – Tel. 0964/334012 – PEC: tecnicocimina@asmepec.it

REGIONE CALABRIA – U.O.A. POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE E FORESTAZIONE

CAPITOLATO D'ONERI

TESTO DEFINITIVO

(approvato con Determinazione n. 58 del 21/09/2026, che sostituisce il file in bozza erroneamente pubblicato il 17/09/2026)

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso derivante dai lavori di messa in sicurezza e sgombero del materiale legnoso divelto in loc. “Moleti” – Lotto 1, del Comune di Ciminà

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ente proprietario del bene e forma di vendita

Il Comune di Ciminà, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 11/09/2026, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dai lavori di messa in sicurezza e sgombero del materiale legnoso divelto in loc. “Moleti” – Lotto 1 del Comune di Ciminà, assegnato al taglio dal Dott. Agr. Vincenzo Raspa con verbale del 21/04/2026.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica col metodo delle offerte segrete, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 2 – Prezzo e rischi di vendita

La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo base pari a € 7.002,36 (diconsi Euro settemiladue/36), oltre IVA come per legge.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione.

L'Ente venditore, all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

L'Ente venditore renderà noti, prima della gara di aggiudicazione, gli oneri, sia pure approssimativi, a carico dell'aggiudicatario per spese di assegno, martellata, contratto, consegna, rilievi e direzione.

Art. 3 – Materiale posto in vendita

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito esclusivamente dalle n. 206 piante di faggio contrassegnate con l'impronta del martello forestale recante la sigla “RC-352-A” e numerate progressivamente con vernice indelebile di colore rosso dal n. 1 al n. 206, su apposita specchiatura eseguita al ceppo di ognuna.

Il materiale legnoso assegnato al taglio è ubicato catastalmente al Foglio di mappa n. 1, particella 267, e al Foglio di mappa n. 2, particella 9, nelle seguenti aree (coordinate WGS 84 UTM 33N):

Area	Est (m)	Nord (m)
Area 1	594227	4236762
Area 2	593789	4236997
Area 3	594703	4237352

Area 4	595222	4237661
--------	--------	---------

Le piante non precedentemente martellate abbattute per cause non imputabili ad errori o cattive metodologie di abbattimento potranno essere riconosciute come sottocavalli in misura non superiore al 5% delle piante autorizzate, ivi compresi i sottocavalli con valore di macchiatico “zero”; i sottocavalli eccedenti tale valore saranno pagati dalla ditta a titolo di risarcimento e lasciati a dotazione del bosco. La Direzione Lavori è tenuta, prima di consentirne il taglio, ad individuare, numerare e martellare tutti i sottocavalli. Per le piante sottocavallo con diametro superiore a cm 14 è obbligatoria l’acquisizione dell’autorizzazione suppletiva da parte del Servizio Regionale competente e dell’Ente Parco.

Art. 4 – Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell’avviso d’asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura del presente Capitolato d’Oneri e dell’avviso d’asta dando, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni di aggiudicazione; saranno anche indicate le spese sopportate per le operazioni di stima, registrazione, contratto, ecc.

Art. 5 – Documenti e deposito provvisorio

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare, con le modalità e nei termini di cui all’art. 10 dell’avviso d’asta:

1. l’offerta economica, redatta in bollo da € 16,00 secondo il Modello 2 allegato all’avviso d’asta, contenuta nella Busta B;
2. la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa secondo il Modello 1, attestante: l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con attività di “Silvicoltura e altre attività forestali” o “Utilizzo di aree forestali” (codici ATECO 02.10.00 e 02.20.00); l’iscrizione all’Albo Regionale delle Imprese Forestali della Regione Calabria di cui all’Allegato A del R.R. n. 4/2024, in qualsiasi categoria; l’assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023; la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessari; l’assenza di debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dell’Ente derivanti da precedenti aggiudicazioni. Nel caso di società, la dichiarazione indica la persona cui spetta la legale rappresentanza. Sono escluse dalla gara le società di fatto;
3. la documentazione comprovante la costituzione del deposito provvisorio a garanzia dell’offerta di € 140,05 (diconsi Euro centoquaranta/05), pari al 2% dell’importo a base d’asta, nelle forme previste dall’art. 9 dell’avviso d’asta;
4. la dichiarazione, contenuta nel Modello 1, con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato;
5. una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

Tutti i documenti dovranno essere in regola con la legge sul bollo. Il possesso dei requisiti è verificato d’ufficio in capo all’aggiudicatario.

Art. 6 – Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara coloro che non abbiano corrisposto all’Ente venditore le somme, certe, liquide ed esigibili, dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7 – Esclusione dall’asta

L’Ente esclude dalla gara, con provvedimento motivato, i concorrenti per i quali ricorrano i presupposti, le circostanze e le condizioni previsti dalle norme vigenti, dall’avviso d’asta e dal presente Capitolato, senza che l’escluso abbia diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8 – Validità degli obblighi assunti dalle parti

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino alla stipula del contratto di vendita.

Nel caso di mancato perfezionamento del contratto di vendita entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, a causa di motivi discendenti da oggettive condizioni ostative, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto ai sensi dell'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 9 – Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di Gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo o non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del Regolamento di contabilità.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 10 – Deposito spese prima della stipula del contratto, morte, fallimento o impedimenti dell'aggiudicatario

Entro e non oltre dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà:

1. versare all'Ente proprietario, mediante bonifico, € 500,00 (diconsi Euro cinquecento/00) a copertura delle spese di gara, di contratto, di consegna, di collaudo e quant'altro rendasi necessario ai fini dei lavori di utilizzazione del bosco in oggetto. Tali spese sono a totale carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario; se il deposito risultasse eccedente, l'Ente restituirà all'aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto;
2. versare all'Ente proprietario, mediante bonifico, € 1.000,00 (Euro mille/00) a copertura dell'onorario (comprensivo di oneri riflessi 4% ed IVA 22%) e delle spese sostenute dal professionista incaricato delle operazioni di assegno, redazione del progetto, stima e D.LL., da versare prima della stipula del contratto. Tali spese sono a totale carico dell'aggiudicatario;
3. costituire, ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23/05/1924, n. 827), con titoli presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fidejussione cauzionale di un Istituto di Credito o di Diritto Pubblico o Assicuratore o di Banche di Interesse Nazionale o presso la Tesoreria dell'Ente, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto;
4. versare mediante bonifico bancario il prezzo di aggiudicazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo. All'aggiudicatario verrà consegnata, dopo la stipula, una copia autentica del contratto di vendita, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri.

Art. 11 – Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente venditore potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara,

restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più, e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12 – Consegna del materiale legnoso

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di PEC o raccomandata R.R., l'Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale legnoso venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Servizio Area Territoriale competente per territorio, al Tecnico progettista e al Direttore dei Lavori.

La consegna del lotto boschivo avverrà, previo accertamento della regolarità degli atti e del deposito cauzionale, a cura del Direttore dei Lavori con la presenza del Tecnico progettista e di un rappresentante dell'Ente proprietario.

Il Direttore dei Lavori darà atto nel relativo verbale di consegna, firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario e il Direttore dei Lavori lo ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi, nonché delle piante da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica fatta all'aggiudicatario, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e di quello provvisorio.

Copia del verbale di consegna sarà trasmessa tempestivamente al Servizio Area Territoriale competente per territorio.

Art. 13 – Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione mediante bonifico bancario a favore dell'Ente proprietario in un'unica rata, entro tre giorni dall'aggiudicazione definitiva, oltre IVA come per legge.

In caso di ritardo, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14 – Data d'inizio dei lavori

La Direzione Lavori redigerà apposito verbale di inizio lavori alla presenza dell'impresa aggiudicataria dandone comunicazione all'Ente proprietario, ai Carabinieri Forestali competenti per territorio ed al Servizio Area Territoriale competente per territorio, con indicazione del giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco.

Art. 15 – Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro mesi 2 (mesi due) dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'art. 16.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente nella disponibilità dell'Ente proprietario, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16 – Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, prima dello scadere dei termini stessi, previo nulla osta del Direttore dei Lavori e dell'Ente proprietario, al Servizio Area Territoriale competente, cui compete la facoltà di concederla.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo da valutarsi dallo stesso Servizio Area Territoriale su indicazione del Direttore dei Lavori.

Art. 17 – Divieto di subappalto

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente proprietario di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 18 – Rispetto delle leggi forestali

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza del Regolamento attuativo regionale n. 04/2024, dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore nonché della normativa in materia di salvaguardia ambientale.

Art. 19 – Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori procederà, alla presenza del rappresentante del Servizio Area Territoriale competente per territorio, del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso a mezzo di vernici indelebili, picchettazione od altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

Per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il Direttore dei Lavori trasmetterà al Servizio Area Territoriale competente per territorio gli esiti del rilevamento affinché si dia corso a eventuali consequenziali provvedimenti contravvenzionali.

Art. 20 – Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali

È proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali.

Art. 21 – Modalità del taglio

Il taglio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme forestali, così come anche per i monconi e le piante danneggiate. Inoltre il taglio deve praticarsi in prossimità del colletto e comunque al di sopra dell'impronta del martello forestale e del numero di martellata.

Art. 22 – Penalità

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti, e in modo che siano sempre visibili, il numero e l'impronta del martello forestale impressi su apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliare. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto con vernice indelebile il numero che porta la pianta "martellata".

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- € 5,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- € 5,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le norme forestali vigenti e quelle contenute nel presente Capitolato;

- € 5,00 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- € 5,00 per ogni moncone o pianta di piccolo diametro assegnata e non tagliata;
- € 5,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Art. 23 – Indennizzo per tagli irregolari (sottocavalli) e abusivi

Nell'abbattere le piante si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica o dalla Direzione Lavori, per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante non sottoposte al taglio. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art. 24 – Sospensione del taglio

L'Ente proprietario, tramite il Direttore dei Lavori, si riserva la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora l'utilizzazione del bosco avvenga non in conformità alle norme contrattuali, al Regolamento attuativo regionale n. 04/2024 ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Parimenti la sospensione delle autorizzazioni può essere disposta dal Servizio Area Territoriale competente per territorio nel caso in cui, su segnalazione della Direzione Lavori o dell'Autorità di polizia giudiziaria, vengano rilevate inosservanze alle prescrizioni impartite, al Regolamento attuativo regionale n. 04/2024 o alle leggi in materia forestale.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della Direzione Lavori, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 25 – Ripulitura della tagliata

L'aggiudicatario è obbligato a procedere alla ripulitura della tagliata andantemente alle operazioni di taglio e di smacchio. La ramaglia di diametro superiore a cm 5,00 dovrà essere allontanata dal bosco, mentre il frasame di più ridotte dimensioni ed i residui di lavorazione possono essere lasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme in modo da rimanere il più possibile vicino al suolo.

Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non ripulita dalla ramaglia come sopra prescritto l'aggiudicatario pagherà una penale di € 25,00.

Art. 26 – Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità

L'aggiudicatario è obbligato a:

- 1) tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) riparare le vie, i ponti, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) esonerare e rivalere comunque l'Ente proprietario, anche verso terzi, per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 27 – Costruzione capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Servizio Area Territoriale competente per territorio, che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente proprietario.

Art. 28 – Strade di esbosco

Il trasporto e lo smacchio del materiale legnoso si faranno per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dalla Direzione Lavori secondo le norme vigenti.

Qualora si ravvisi la necessità di realizzare piste di servizio per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, occorre prevederle nel progetto di taglio.

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Art. 29 – Novellame e rigetti

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 100,00 (Euro cento/00) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 30,00 (Euro trenta/00) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore. Dalla penalità sono esclusi quei danni arrecati nel letto di caduta e nel ristretto margine di un metro necessario per le opere di allestimento.

Art. 30 – Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione a mezzo PEC o raccomandata R.R. all'Ente proprietario ed al Direttore dei Lavori. In tal caso la chiusura decorre da tale comunicazione.

Dell'ultimazione dei lavori di utilizzazione l'Ente proprietario informerà il Servizio dell'Area Territoriale competente per territorio. La Direzione Lavori redigerà un certificato di regolare esecuzione preliminare al collaudo.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, da un collaudatore designato dalla Regione Calabria ed individuato tra il personale interno o tra soggetti esterni iscritti all'apposito elenco. La stazione appaltante formalizzerà l'incarico attraverso apposita convenzione.

L'aggiudicatario, il Direttore dei Lavori ed il rappresentante dell'Ente proprietario saranno invitati ad intervenire al collaudo, al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Dell'esito del collaudo verrà data notizia ai Carabinieri Forestali competenti per territorio. Della visita di collaudo verrà data notizia al Servizio dell'Area Territoriale competente, che potrà partecipare con propri rappresentanti.

Il verbale di collaudo sarà soggetto all'approvazione dell'Ente appaltante. Una volta approvato sarà trasmesso al Servizio di Area Territoriale competente per territorio.

In caso di eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il collaudatore trasmetterà, entro 48 ore dalla chiusura del collaudo stesso, al Servizio Area Territoriale di competenza ed ai Carabinieri Forestali competenti per territorio, il verbale, corredato dai relativi atti, affinché, nell'ambito delle funzioni di polizia forestale, si avviino i consequenziali provvedimenti necessari.

Le spese di collaudo sono anticipate dall'Ente appaltante e coperte dal deposito spese versato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 10, punto 1.

Art. 31 – Disponibilità della cauzione

L'Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuti ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 32 – Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovrà versare all'Ente proprietario per indennizzi e penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente proprietario.

Art. 33 – Assicurazione operai e sicurezza

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente proprietario quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

La ditta aggiudicataria è tenuta, a propria cura e spese, a predisporre ed adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34 – Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

Art. 35 – Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nelle zone assegnate per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 36 – Svincolo del deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Ente proprietario e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente proprietario stesso, e salvo sempre il disposto degli artt. 32 e 34.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente proprietario per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37 – Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 38 – Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme vigenti in materia forestale ed in materia di Contabilità Generale dello Stato.

Art. 39 – Conoscenza del Capitolato da parte dell’aggiudicatario

L’approvazione del contratto è subordinata al rilascio da parte dell’aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

«Agli effetti tutti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del Capitolato allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto, che intende come qui riportati e che approva tutti specificamente».

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 40

L’utilizzazione dovrà effettuarsi sotto l’osservanza:

- 1) del Regolamento attuativo regionale n. 04/2024;
- 2) del presente Capitolato d’Oneri, che costituisce parte integrante del contratto di vendita;
- 3) dell’autorizzazione al taglio rilasciata dalla Regione Calabria – UOA Foreste e Forestazione, prot. regionale n. 626638 del 23/07/2026;
- 4) del nulla-osta dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte n. 120 del 28/05/2026.

Art. 41

Le operazioni relative all’utilizzazione dovranno avvenire nel rispetto delle norme del presente Capitolato nonché delle norme forestali ed ambientali vigenti.

Art. 42

Qualora all’atto della consegna risultassero mancanti piante assegnate al taglio, il loro valore sarà decurtato dall’importo di aggiudicazione.

Art. 43

Ai sensi dell’art. 10, punto 2, del presente Capitolato, prima della firma del contratto dovranno essere pagate le spese sostenute dal professionista incaricato delle operazioni di assegno, redazione del progetto, stima e D.LL., che ammontano a € 1.000,00 (Euro mille/00), comprensivi di oneri riflessi 4% ed IVA 22%.

Art. 44

Per lo smacchio del materiale legnoso è consentito il solo ripristino delle strade e piste esistenti, consistente nella pulitura e pareggiamento della sede viaria senza modifica del tracciato e della larghezza. Per l’apertura di nuove piste si rimanda al contenuto dell’art. 28 del presente Capitolato.

Art. 45

Agli effetti tecnico-forestali il taglio del bosco in esame è da ritenersi straordinario.

Ciminà, li 21/09/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI	IL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE	L’AGGIUDICATARIO
Dott. Agr. Vincenzo Raspa		